



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, DI NICOLA e PESCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018

Disposizioni in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso gli enti vigilati

ONOREVOLI SENATORI. – La necessità di porre maggiori limiti alla possibilità per i funzionari delle autorità di essere assunti o avere incarichi presso gli enti vigilati (questione denominata delle «porte girevoli» o il cosiddetto «*pantouflage*») è ormai da diversi anni all'attenzione dei decisori pubblici.

Da ultimo la questione è stata oggetto di dibattito anche da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII legislatura. La relazione finale infatti dà conto di quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione e in particolare della questione che alcuni ex dipendenti delle Autorità di vigilanza nonché altri soggetti, un tempo titolari di una funzione di pubblico controllo (magistrati, ufficiali della Guardia di finanza, eccetera) cessati dalle loro funzioni, abbiano poi assunto incarichi nelle banche.

Più in generale accade che ex funzionari di autorità di vigilanza svolgano attività professionali in studi legali e società di consulenza. Tale fenomeno viene in parte limitato dall'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per Consob, Banca d'Italia e IVASS.

Con l'entrata in vigore della cosiddetta legge anticorruzione (articolo 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012) tale disposizione è stata estesa anche ai dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della pubblica amministrazione per tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Tale sbarramento – la cui *ratio* è quella di evitare che, durante l'esercizio del suo

servizio, il pubblico impiegato possa essere in conflitto d'interessi, avendo un'aspettativa, o addirittura una trattativa in corso, in relazione ai suoi futuri sviluppi lavorativi – tuttavia opera solo per tre anni.

La stessa Commissione di inchiesta citata, nella relazione finale, ha ravvisato la necessità di porre limiti più stringenti al fenomeno soprattutto in relazione alle autorità di vigilanza, onde evitare situazioni di conflitti di interesse o situazioni che possano pregiudicare i risparmiatori.

Il presente disegno di legge, si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, al fine di innalzare – da due a cinque anni dalla cessazione dell'incarico – il divieto per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'IVASS di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, innalzando a cinque anni (attualmente sono tre) dalla data di cessazione del rapporto di impiego il divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di esercitare attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «due anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 2.

1. All'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

€ 1,00